



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1117 DELLA COMMISSIONE  
del 3 aprile 2025**

**che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli e i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli agricoli e forestali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 49, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario garantire la sicurezza funzionale dei perni di accoppiamento affinché possano essere utilizzati sui veicoli rimorchiati con timone rigido. È pertanto necessario introdurre prescrizioni relative alla frenatura per tali complessi di trattori e veicoli rimorchiati.
- (2) Un elevato numero di veicoli rimorchiati funziona ancora con freni a linea singola. Al fine di prevenire incidenti causati da sistemi di frenatura collegati in modo non corretto e di fare in modo che i veicoli rimorchiati dotati di sistema a linea singola funzionino correttamente quando sono collegati a trattori dotati di due linee di comando, è opportuno specificare le prescrizioni relative a tali complessi mediante requisiti di omologazione per garantire il livello di sicurezza richiesto.
- (3) Il regolamento UNECE n. 148 riunisce in un unico regolamento UNECE le disposizioni dei regolamenti UNECE n. 4, 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87 e 91 per semplificare i regolamenti UNECE sui dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e per chiarire, consolidare e semplificare le prescrizioni riducendo il numero dei regolamenti UNECE mediante un intervento editoriale, senza modificare nessuna delle prescrizioni tecniche già vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento UNECE n. 148. Il regolamento UNECE n. 148 dovrebbe pertanto essere incluso nell'elenco dei regolamenti UNECE applicabili come prescrizioni alternative.
- (4) Il regolamento UNECE n. 149 riunisce in un unico regolamento UNECE le disposizioni dei regolamenti UNECE n. 19, 98, 112, 113, 119 e 123 per semplificare i regolamenti UNECE sui dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e per chiarire, consolidare e semplificare le prescrizioni riducendo il numero dei regolamenti UNECE mediante un intervento editoriale, senza modificare nessuna delle prescrizioni tecniche già vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento UNECE n. 149. Il regolamento UNECE n. 149 dovrebbe pertanto essere incluso nell'elenco dei regolamenti UNECE applicabili come prescrizioni alternative.
- (5) Il regolamento ONU n. 150 riunisce in un unico regolamento ONU le disposizioni dei regolamenti UNECE n. 3, 27, 69, 70 e 104 per semplificare i regolamenti UNECE sui dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e per chiarire, consolidare e semplificare le prescrizioni riducendo il numero dei regolamenti UNECE mediante un intervento editoriale, senza modificare nessuna delle prescrizioni tecniche già vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento ONU n. 150. Il regolamento ONU n. 150 dovrebbe pertanto essere incluso nell'elenco dei regolamenti UNECE applicabili come prescrizioni alternative.

<sup>(1)</sup> GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj>.

- (6) Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2015/68<sup>(2)</sup> e (UE) 2015/208<sup>(3)</sup> della Commissione sono relative alla sicurezza e tengono conto degli sviluppi tecnologici. Per tali motivi è opportuno adottarle in un unico atto.
- (7) Al fine di tenere conto del progresso tecnico, è opportuno introdurre prescrizioni in materia di sicurezza elettrica che sono già state sviluppate per altre categorie di veicoli dotati di gruppo propulsore elettrico, che saranno seguite da altre prescrizioni per quanto concerne gli impatti meccanici, la durabilità, la cibersicurezza e gli aggiornamenti del software.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208.
- (9) Le modifiche agli articoli 16 e 17 del regolamento delegato (UE) 2015/68 tengono conto dell'effettivo sviluppo tecnico. Imporre ai costruttori di veicoli di adeguare la produzione unicamente per il breve periodo precedente la pubblicazione del presente regolamento creerebbe inutili oneri amministrativi. È pertanto giustificato applicare il presente regolamento il più rapidamente possibile e retroattivamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

### **Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68**

Il regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, il punto 25 è sostituito dal seguente:

«25) “veicolo rimorchiato con timone rigido”: un veicolo rimorchiato di categoria R o S con un asse o un gruppo di assi muniti di un timone che trasmette un carico statico significativo al trattore in ragione della sua costruzione e che non rientra nella definizione di veicolo rimorchiato ad asse centrale. Si può verificare qualche lieve movimento verticale in corrispondenza del timone rigido. Un timone snodato regolabile idraulicamente è considerato un timone rigido.»;

- 2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

#### **Prescrizioni applicabili ai dispositivi di frenatura adatti per collegamenti idraulici del tipo a linea singola e ai veicoli su cui tali dispositivi sono montati**

1. Le prescrizioni riguardanti le prestazioni che si applicano ai trattori dotati di dispositivi di frenatura adatti per collegamenti idraulici del tipo a linea singola sono stabilite nell'allegato XIII.

2. Dopo il 31 dicembre 2024, i costruttori di veicoli non montano su trattori nuovi sistemi di frenatura adatti esclusivamente per collegamenti idraulici del tipo a linea singola.»;

- 3) all'articolo 17, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Con effetto dal 1º gennaio 2025, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di trattori nuovi su cui sono montati sistemi di frenatura adatti esclusivamente per collegamenti idraulici del tipo a linea singola.»;

- 4) l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2015/68/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/68/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2015/208/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/208/oj)).

*Articolo 2***Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208**

Gli allegati I e XXIV sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2025

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---

---

ALLEGATO I

L'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

**«Prescrizioni applicabili ai sistemi di frenatura idraulici adatti per collegamenti idraulici del tipo a linea singola»;**

- 2) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. La linea di comando idraulica del trattore di cui al punto 2.1.5.1.1 dell'allegato I può funzionare come collegamento idraulico del tipo a linea singola purché le pressioni generate sul connettore siano conformi ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.».

---

## ALLEGATO II

Gli allegati I e XXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono così modificati:

- 1) nella tabella dell'allegato I sono aggiunte le righe seguenti:

«148 (¹)	Dispositivi di segnalazione luminosa	Versione originale del regolamento	GU L 347 del 30.9.2021, pag. 123, ELI: <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1719/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1719/oj</a>	T, C, R e S
149 (²)	Dispositivi di illuminazione della strada	Versione originale del regolamento	GU L 347 del 30.9.2021, pag. 173, ELI: <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1720/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1720/oj</a>	T e C
150 (³)	Dispositivi retroriflettenti	Versione originale del regolamento	GU L 347 del 30.9.2021, pag. 297, ELI: <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1721/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1721/oj</a>	T, C, R e S

(¹) Il regolamento UNECE n. 148 può essere utilizzato in alternativa ai regolamenti UNECE n. 4, 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87 e 91.

(²) Il regolamento UNECE n. 149 può essere utilizzato in alternativa ai regolamenti UNECE n. 19, 98, 112, 113, 119 e 123.

(³) Il regolamento ONU n. 150 può essere utilizzato in alternativa ai regolamenti UNECE n. 3, 27, 69, 70 e 104.»;

- 2) nell'allegato XXIV, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tutti i veicoli di categoria T o C puramente elettrici, ibridi elettrici e che forniscono energia elettrica in una classe di tensione compresa tra oltre 60 V CC e 1 500 V CC o tra oltre 30 V CA e 1 000 V CA devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione (\*).

Tutti i veicoli di categoria T o C puramente elettrici, ibridi elettrici e che forniscono energia elettrica in una classe di tensione compresa tra 32 V CC e 60 V CC e/o tra 21 V CA e 30 V CA devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, ad eccezione dei punti 2.1.1 e 2.1.2 relativi alle classi IP, del punto 2.1.6.3 relativo al codice cromatico e del punto 2.3 relativo alla resistenza di isolamento.

---

(\*) Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 7 del 10.1.2014, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2014/3/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/3/oj)).».

---